TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO L'AQUILA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI EX ART. 43 c.p.a.

SUL RICORSO 84/2022

Il Sig. **MANDOLESE MARCO,** nata a Siena il 11/07/1987 C.F MNDMRC87L11I726D, residente in Mosciano Sant'Angelo (TE), Via Ragusa 4, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. ti **Mira De Zolt** (C.F. DZLMRI74T62E058J) e **Simona Mazzilli**(CF MZZSMN75E47H501F) del Foro di Teramo, elettivamente domiciliata presso gli indicati difensori, giusta procura in atti

(Ricorrente)

CONTRO

ASL DI TERAMO, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t. con sede in (64100) Teramo Circ. Ragusa, 1, CF/PIVA 00115590671, con l'Avv. Alessandro Di Sciacio,

(Resistente)

E NEI CONFRONTI DI

PAOLA PIERANNUNZI, nata a Teramo il 26/03/86, C.F. PRNPLA86C66L103Y residente in Teramo Fraz. Villa Falchini, Via Ciccarelli 12 e di tutti i candidati al Concorso

(Controinteressata)

IN RELAZIONE AL RICORSO NR 84/2022

PER L'ANNULLAMENTO

a) Di tutti gli atti già impugnati con il ricorso principale siccome confermati nel Verbale della Commissione Esaminatrice n. 14 del 11 marzo 2022, relativo al citato Concorso, conosciuto dal ricorrente in data 28 marzo 2022, data nella quale il predetto verbale è stato depositato dalla ASL di Teramo presso la cancelleria del TAR d'Abruzzo L'Aquila, nel quale la commissione nel riesaminare la domanda 14 (24 del compito del

ricorrente), la domanda 6 (8 del compito del ricorrente). del test della sessione mattutina del 17/11/2022, ha confermato la correttezza del proprio operato nella individuazione della risposta data come esatta;

b) Di tutti gli atti già impugnati con il ricorso principale siccome confermati nel Verbale della Commissione esaminatrice n. 15 del 14 marzo 2022, conosciuto dal ricorrente in data 28 marzo 2022, data nella quale il predetto verbale è stato depositato dalla ASL di Teramo presso la cancelleria del TAR d'Abruzzo L'Aquila, nel quale la commissione nel riesaminare la domanda 7 (10 del compito del ricorrente), la Domanda 17 (7 del compito del ricorrente), Domanda 18 (1 del compito del ricorrente), la Domanda 14 (24 del compito del ricorrente), la Domanda 26 (8 del compito del ricorrente), del test della sessione mattutina del 17/11/2022, ha confermato la correttezza del proprio operato nella individuazione della risposta data come esatta;

c) e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o, comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale della ricorrente.

E PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto del ricorrente a vedersi attribuito, nella prova unica scritta del Concorso pubblico per Titoli ed esami per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari cat. B - livello economico Bs – Ruolo Tecnico per le seguenti esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona L'Aquila (CODICE CONCORSO C17), il punteggio conseguente alla risposta corretta (+2) e riaccreditato il punteggio decurtato (+0,25) per aver considerato le risposte date come errate ai quesiti 10,24,7,1 e 8 della prova dello stesso e, quindi, **un punteggio complessivo di 55,50/60** o altro accertato, da sommarsi al punteggio (massimo 40 secondo i criteri di cui al banbo) conseguito a seguito della valutazione dei titoli, onde essere inserito nella corretta posizione della graduatoria definitiva di merito.

NONCHE' PER LA CONDANNA

dell'amministrazione resistente ad attribuire al Sig. **MANDOLESE MARCO,** il punteggio corrispondente alle risposte esatte alle domande nr. 10,24,7,1 e 8 del Test del ricorrente (Prova MDNMRC87L11I726D) corrispondenti ai quesiti 7,14,17,18 e 26 di

cui alla Busta nr. 1 della "***Prova nr. 1 del 17/11/2021"*** estratta per la sessione mattutina e, conseguentemente, alla rideterminazione del punteggio complessivo a lui attribuito ed inserimento nella graduatoria finale di merito nella posizione che risulterà dall'assegnazione del **punteggio, come ricalcolato, di 55,50/60**, con salvezza di ogni effetto giuridico ed economico *ex tunc*, nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore del ricorrente, nel caso in cui l'accoglimento del ricorso determinasse l'inserimento in graduatoria del ricorrente in posizione utile per l'assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni *subiti e subendi* derivanti dall'illegittimo comportamento della A.S.L. di Teramo.

PREMESSA

Atteso che i provvedimenti oggi impugnati sono atti strettamente connessi ai provvedimenti gravati con il ricorso originario, ponendosi quali atti di riesame di questi, con i presenti motivi aggiunti si deduce la illegittimità dei predetti atti rimandandosi espressamente ai motivi di diritto del ricorso principale, che costituiscono, quindi, parte integrante del presente atto, da intendersi qui richiamati e trascritti, e dal cui accoglimento consegue la illegittimità, anche in via derivata, degli atti oggi impugnati.

FATTO

Con ricorso notificato il 7/8 marzo 2022 ed in pari data depositato presso il Tar Abruzzo, il Sig. Mandolese Marco, ha impugnato l'esito della **prova unica scritta** del Concorso per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari indetto dalla Asl di Teramo come rettificato all'esito delle correzioni contenute nei vernali 11 e 12 del concorso, **nella parte in cui** ha **attribuito al ricorrente il punteggio di 44,25/60,** oltreché degli atti e verbali, ancorché non conosciuti, con i quali la commissione ha corretto i compiti assegnando alla prova scritta sostenuta dal ricorrente, una valutazione complessiva di 44,25/60, dunque, della prova scritta svolta dal ricorrente (all.2), nella parte in cui viene data una valutazione negativa alla risposta ai quesiti nr. 1,7,8 10 e 24 (prova del ricorrente) in uno alla **successiva graduatoria definitiva.**

All'esito dell'udienza del 6 aprile 2022, fissata per la discussione in camera di Consiglio della Istanza Cautelare il Collegio ha fissato l'udienza del 13 luglio 2022 per la trattazione del merito.

In data 28 marzo 2022 il ricorrente ha avuto conoscenza di ulteriori atti adottati in relazione ai provvedimenti impugnati ed a questi collegati, ci si riferisce in particolare ai verbali 14 e 15, rispettivamente dell'11 e 14 marzo 2022, con i quali la commissione nel riesaminare le domande contestate dai candidati in ricorso pendenti dinanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale, ha ritenuto di confermare la correttezza del proprio operato nella individuazione della risposta data come esatta, sulla scorta di allegata *"documentazione scientifica".*

In particolare, con il verbale 14 dell'11/03/2022 sono state esaminate le domande 14 (24 del compito del ricorrente) e 6 (8 del compito del ricorrente). del test della sessione mattutina del 17/11/2022, e con il verbale 15 del 14/03/2022 sono state rivalutate le domande 7 (10 del compito del ricorrente), 17 (7 del compito del ricorrente), 18 (1 del compito del ricorrente), 14 (24 del compito del ricorrente) e 26 (8 del compito del ricorrente), del test della sessione mattutina del 17/11/2022.

Innanzitutto, non può non evidenziarsi come i manuali allegati e individuati quale fonte "*scientifica*" non possono, allo stato, essere considerati tali, quantomeno per non essere gli stessi "*attuali*".

I percorsi logico-tecnici condotti dalla Commissione in sede di riesame dei quesiti contestati dal Sig. Mandolese e di cui ai verbali che si impugnano, sono del tutto illogici, contraddittori in sé frutto di un'errata interpretazione dei testi scientifici citati, i quali, in vero, confermano gli assunti della ricorrente; inoltre, non hanno tenuto conto della errata e/o fuorviante formulazione delle domande, tanto da condurre a determinazioni ingiuste ed illegittime, lesive degli interessi del ricorrente; inoltre, la Commissione ha fondato il proprio convincimento su Testi Manuali non aggiornati, al verbale, risulta, infatti, allegata la **IV edizione** del testo *"L'Operatore socio Sanitario. Manuale per la formazione"* Vanzetta Valicella testo che, nel 2018 ha stampato la sua **VII edizione** (all.a) Anche l'allegato Manuale *"L'operatore Socio Sanitario OSS e OSSS*" è riprodotto nella sua **IX edizione**, essendo, invece, pubblicato nel corso dell'anno 2021

la **XIII edizione** (all.b), il "*Manuale dell'Operatore Socio Sanitario. Fondamenti di Assistenza alla persona*" Checcetto Romeo, Maggioli Editore, **terza edizione**, aggiornata nel 2020 nella sua **Quarta edizione** (all.c).

Va da sé, dunque, che le determinazioni della Commissione, di cui ai verbali 14 e 15, risultano illegittime e rese in violazione di legge per le ragioni di seguito esposte.

DIRITTO

Si insiste e si reiterano i motivi addotti in seno al ricorso principale e si evidenziano ulteriori motivi, in particolare:

Illogicità manifesta. Contraddittorietà dell'azione amministrativa. Violazione del generale principio di affidamento al corretto svolgimento delle prove concorsuali. Violazione del DPR 487/1994 e DPR 220/2001; Violazione del DPR 487/94 art. 1 co. 2 e del DPR 220/2001 art. 1 co. 3. Violazione dell'art.3 e 97 Cost. Violazione delle norme contenute nel Diario di Prova. Violazione della par condicio tra i candidati. Eccesso di potere nei suoi caratteri tipici dell'arbitrarietà.

Seguendo con ordine le domande già esaminate nel ricorso:

1 Domanda 7 (10 del compito del ricorrente).

La pulizia è:

a) *La rimozione dello sporco da una superficie;*
b) *La rimozione meccanica dello sporco da una superficie con acqua e, a discrezione, detergente;*
c) *Sinonimo di Igiene*;

Nel verbale 14 dell'14/03/2022 la commissione ha confermato come esatta la risposta sub b), e citando a sostegno di tale decisione il testo "*Concorsi per OSS Operatore Socio Sanitario*" Edises Edizioni IV edizione Carboni Locci Malatesta Piga ove è testualmente riportato: *Il termine pulizia indica una serie di azioni volte a **rimuovere** lo sporco ed i rifiuti, di qualsiasi natura, da suppellettili, **superfici** ed ambienti, con il fine di ridurre la trasmissione di agenti patogeni",* definizione che, dunque, sembra confermare la correttezza della risposta resa dal ricorrente ossia che la pulizia è "*la rimozione dello sporco da una superficie".*

Pur a voler considerare più attinente al quesito posto quanto contenuto nel terzo capoverso del citato testo: "*La pulizia consiste nella rimozione dello sporco visibile attraverso l'uso di acqua e sostanze detergenti",* allora la risposta data per corretta dalla commissione non sarebbe tale, dato che essa indica come solo "*eventuale*" ("*se necessario"*) l'uso di detergente.

d) In vero, come pure si evince dai testi allegati da controparte, il concetto di "*pulizia*" è più generico e diverso da quello di "*sanificazione*" (che si esegue con uso di acqua) pur essendo in esso ricompreso. In proposito si veda "*Manuale dell'Operatore Socio Sanitario. Fondamenti di assistenza alla persona*" Cecchetto Romeo 4 edizione **(2021)** pag. 283 (versione più aggiornata di quella allegata dalla commissione, ma identica nel contenuto) (all.a) ove, nel paragrafo intitolato *"Sanificazione ambientale",* è riportato testualmente "*Più comunemente la sanificazione viene chiamata detersione o pulizia, in caso di impiego solo di acqua* ***senza l'aggiunta di detergenti****" (*mentre, si rammenta, la risposta data come esatta dalla Commissione prevede la possibilità, seppure discrezionale, dell'utilizzo di detergente*: "La rimozione meccanica dello sporco da una superficie con <u>acqua e, a discrezione, detergente</u>");*

È innegabile, quindi, l'ambiguità della domanda e la sua formulazione fuorviante, l'illogicità manifesta delle scelte dell'amministrazione nel verbale nr. 15 del 14/03/2022 con il quale, pur venendo all'evidenza la correttezza della riposta resa dal ricorrente, ha confermato la risposta b) *come l'unica esatta,* di contro appare maggiormente logica la risposta resa dal ricorrente che ha optato per la risposta maggiormente plausibile e attinente al dato testuale.

La scelta dell'amministrazione si palesa, dunque, irrazionale ed illogica oltre che contraria al disposto degli artt. 1 co. 2 D.P.R. 487/1994 e 1 co. 3 del D.P.R. 220/2001 degli att. 3 e 97 della Cost., in quanto è tale da non garantire l'imparzialità nello svolgimento della prova, avendo l'amministrazione preferito candidati che hanno dato una risposta non corretta o parzialmente corretta a candidati che ne hanno fornita una sicuramente corretta e, comunque, plausibile, inoltre, è tale da non perseguire lo scopo di selezionare i più capaci e meritevoli ciò confliggendo con l'intera normativa vigente in materia di accesso alla P.A.

2 Domanda 14 (24 del compito del ricorrente)

Dopo che l'operatore è venuto a contatto con del materiale biologico il lavaggio delle mani deve essere effettuato:

a) *Con prodotto disinfettante;*
b) *Con prodotto detergente;*
c) *Con acqua e sapone;*

dal Verbale nr. 14 del 11/03/2022, ribadito nel successivo verbale nr 15 risulta che la commissione ha confermato "*quale risposta corretta la a) tenuto conto che – i disinfettanti sono usati su soggetti inanimati quali superfici ambientali e/o apparecchiature o strumenti medico chirurgici - il prodotto detergente è semplice sapone e richiede pertanto necessariamente l'utilizzo dell'acqua"*

Leggendo le conclusioni della commissione risultano di lampante evidenza oltre alla già dedotta ambiguità del quesito, la sua errata formulazione asseritamente fondata su fonti scientifiche (si veda testi allegati al verbale).

Per quanto già argomentato nel ricorso introduttivo la terminologia "*tecnica*" da utilizzare per condurre alla risposta ritenuta corretta dalla commissione avrebbe dovuto prevedere nel testo del quesito la parola "IGIENE" in luogo di "LAVAGGIO": *Dopo che l'operatore è venuto a contatto con del materiale biologico L'IGIENE delle mani deve essere effettuata* (omissis), risultando, di contro, ambigua la formulazione nella parte in cui la commissione pretende che il candidato legga nella parola "*lavaggio*" la modalità di "*Igiene*" delle mani, dato che essa commissione ha ritenuto che le risposte "*con prodotto disinfettante*" e "*con prodotto detergente*" escludessero l'uso dell'acqua.

In vero, tenuto conto che dalle maggiori fonti "*scientifiche*" e dai testi di studio, risulta oggi chiara la distinzione tra Igiene delle mani (che può essere eseguita con o senza acqua mediante frizione alcoolica) e LAVAGGIO delle mani, eseguito necessariamente mediante l'uso dell'acqua, non può che ritenersi fuorviante la formulazione del quesito.

Negli stessi testi "*scientifici*" allegati da parte resistente al verbale - cfr "*Manuale dell'Operatore Socio Sanitario Fondamenti di Assistenza alla persona"* Luca Cecchetto Gianluigi Romeo pag. 234 - è riportato testualmente *"**Indicazione per***

l'Igiene delle mani (quando) *lavare le mani con* ***acqua e sapone*** *quando visibilmente sporche e contaminate con materiale proteico e con* ***acqua e sapone antisettico*** *se visibilmente imbrattate con sangue o altri liquidi biologici (----omissis).* (cfr. verbale nr.15 ed allegati pag. 69).

Pertanto, tenuto conto che attualmente la distinzione tra antisettici e disinfettatati, non trova più rigorosa applicazione nella pratica e pertanto, "***ai termini antisettico e disinfettante non può essere più attribuito un significato sostanzialmente differente".*** ***(***cfr. pag 499 Concorso per OSS teoria e test per la formazione professionale ed i concorsi pubblici a Cura di L. Carboni e atri IV Edizione – *Edises Edizioni* All.10 ricorso), non può che essere considerata corretta la risposta resa dal ricorrente "*con prodotto disinfettante".*

È di tutta evidenza, infatti, che non prevedendo la risposta considerata esatta dalla commissione la specificazione della tipologia di sapone (antisettico) da utilizzare per il lavaggio e ridondando la parola "*acqua*" nella soluzione prospettata, il candidato ha preferito optare per quella risposta che era sicuramente più pertinente alla circostanza dedotta nel quesito, ossia il "*contatto con materiale biologico*" che non rende sufficiente l'uso del semplice "*sapone*".

Sempre il testo allegato da controparte (cfr "*Manuale dell'Operatore Socio Sanitario Fondamenti di Assistenza alla persona"* Luca Cecchetto Gianluigi Romeo) a pag 234 prosegue: "***Utilizzare preferibilmente la frizione con prodotto a base alcoolica*** *(handrub) per l'antisepsi routinaria delle mani se le mani sono visibilmente sporche in alternativa lavare le mani* ***con acqua e sapone antisettico*** *nelle seguenti situazioni:*

- *(omissis)*

Dopo il contatto con fluidi e secrezioni corporee, membrane, mucose, cute non integra o medicazioni delle ferite*". (cfr. verbale nr.15 ed allegati pag. 69).*

Pertanto la scelta del ricorrente che ha inteso valorizzare il lavaggio (che ha in sé insito l'uso dell'acqua) con prodotto disinfettante (antisettico) e che, quindi, ha risposto al quesito affermando che l'igiene delle mani deve essere fatta mediante "*lavaggio con prodotto disinfettate*" ossia "*acqua e sapone antisettico*", non può non ritenersi

connotata da rigore logico, tanto da non essere legittima e sufficientemente motivata la decisione della commissione di non considerare esatta la risposta resa dal ricorrente.
Da quanto dedotto discende la illegittimità delle scelte della commissione confermate con il verbale, dato che esse sono rese in violazione dei principi costituzionali che regolano l'accesso ai concorsi pubblici, in particolare di quelli contenuti nell'art. 97 Cost. e le norme di cui al D.lgs 165/2001 art. 35, che garantiscono trasparenza, imparzialità e buon andamento, nonché l'impegno a selezionare i più meritevoli.

Ancor più illegittima e connotata da illogicità manifesta è la decisione della commissione di non ritenere corretta la risposta resa alla (3) Domanda 17 (7 del compito del ricorrente).

La decontaminazione dei ferri chirurgici

a) *È un'operazione che viene fatta dopo la detersione;*
b) *Ha lo scopo di allontanare la maggior parte del materiale organico presente sulla superficie;*
c) *Va fatta senza smontare gli strumenti più complessi;*

Il testo "Linee guida sull'attività di sterilizzazione qual protezione collettiva da agenti biologici nelle strutture sanitarie (Dlgs. 81/2008 e s.m.i.)" a cura del Dipartimento di Igiene del Lavoro dell'istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro", allegato al verbale, **conferma la correttezza della risposta resa dal ricorrente,** infatti, a pag. 24 del file "Verbale15_con allegati.pdf" - pag. 18 del testo-, è testualmente riferito: "*La decontaminazione, da intendersi come disinfezione, è uno degli adempimenti previsti dal Titolo X del D.lgs 81/2008 e s.m.i. in quanto è una misura di sicurezza di tipo collettivo e deve essere effettuata prima del lavaggio mediante immersione "in idoneo mezzo", come di seguito esplicitato nella procedura. Tale misura di sicurezza contribuisce alla protezione degli operatori coinvolti nel processo di sterilizzazione e in particolare di quelli addetti al trasporto e al lavaggio del materiale utilizzato. Va sottolineato che questo aspetto era già stato preso in considerazione con l'emanazione del DM 28 SETTEMBRE 1990 (ndr* Decreto del Ministero della Sanità 28/09/1990, contenente le **"**Norme di protezione dal contagio

professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private*"* -già citato nel ricorso-) *il quale all'art. 2, comma 2, recita: "... i presidi riutilizzabili, debbono, dopo l'uso, essere immediatamente immersi in un disinfettante chimico di riconosciuta efficacia nei confronti dell'HIV* ***prima delle operazioni di smontaggio o pulizia****, da effettuare come preparazione per la sterilizzazione*".

Vieppiù che il predetto testo sembra sconfessare la correttezza della domanda ritenuta tale dalla commissione dato che ivi si legge: "*la disinfezione* (ndr cioè decontaminazione cfr. Supra) *e la sterilizzazione si identificano quali misure di protezione collettive ... OMISSIS ... per inattivare, distruggere e rimuovere* ***microrganismi patogeni"*** (***e non materiale organico*** cfr. risposta ritenuta esatta) dalle superfici di uno strumento (cfr. Pag. 10 del file 4 del testo allegato Linee guida sull'attività di sterilizzazione qual protezione collettiva da agenti biologici nelle strutture sanitarie (Dlgs. 81/2008 e s.m.i.). Da quanto dedotto discende la illegittimità delle scelte della commissione confermate con il verbale, dato che esse sono rese in violazione dei principi costituzionali che regolano l'accesso ai concorsi pubblici, in particolare di quelli contenuti nell'art. 97 Cost. e le norme di cui al D.lgs 165/2001 art. 35, che garantiscono trasparenza, imparzialità e buon andamento, nonché l'impegno a selezionare i più meritevoli.

Con il verbale 15 la Commissione ha altresì rivalutato la 4- Domanda 18 (1 del compito del ricorrente).

Il lavaggio delle mani per gli OSS può essere:

a) sociale ed antisettico;
b) sociale antisettico e chirurgico;
c) antisettico e chirurgico;

Nel corso della seduta di cui al verbale in discorso, la commissione ha confermato la propria decisione di ritenere corretta unicamente la risposta sub "a) *sociale ed antisettico"* e tanto ha fatto riportandosi al "Manuale dell'Operatore Socio sanitario. Fondamenti di assistenza alla persona Cecchetto, Romeo, Maggioli editore 3^ edizione pag. 234" (Cfr. verbale n. 15), senza fornire spiegazioni ulteriori.

Ovviamente, al verbale viene allegata unicamente la pag. 234 e non l'intero capitolo. In ogni caso, sappiamo, come già evidenziato nel ricorso introduttivo, che anche l'OSS potrebbe essere chiamato ad effettuare ***il c.d. lavaggio chirurgico***, come accade spesso nella prassi oramai evoluta che prevede la presenza dell'OSS anche in sala operatoria; del resto, tanto ha confermato la stessa ASL di Teramo che nella propria memoria difensiva ha affermato: "*é di palese evidenza che il lavaggio chirurgico delle mani viene svolto (OMISSIS) dall'Operatore Socio Sanitario (OMISSIS) in casi eccezionali, e/o quando è presente in sala operatoria*". A conferma di quanto sostenuto dal ricorrente, vi sono altri testi didattici per la formazione degli OSS, tra cui "L'operatore Socio Sanitario …Maggioli editore Curato da Patrizia di Giacomo e Marilena Montalto pag. 351 (all.13 ricorso itrduttivo) – Rivista on line "Pianeta OSS a cura del Prof. Antonio Montagna https://www.pianetaoss.it/materiale-area-igienico-sanitaria/637-l-operatore-socio-sanitario-e-il-lavaggio-delle-mani) ed anche nelle linee guida di talune Aziende Ospedaliere tra cui L'"*Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo*", che nel documento "*Il lavaggio delle mani Linee guida e procedure operative per la prevenzione delle infezioni ospedaliere"* (sub all. 23 ricorso introduttivo) nel distinguere i tre tipi di lavaggio: sociale (pag. 5) antisettico (pag. 9) e chirurgico (o antisettico pre-operatorio) (pag 10)**, individua tra i soggetti chiamati ad effettuare quest'ultimo anche gli OSS** (pag 10).

Appare, dunque, fuor di dubbio che la risposta fornita dal ricorrente non è errata, anzi è quella più completa, quindi sicuramente ed univocamente esatta. La scelta della commissione si palesa, pertanto, illogica ed arbitraria, in quanto è tale da non garantire l'imparzialità nello svolgimento della prova, avendo l'amministrazione preferito candidati che hanno dato una risposta non completa a candidati che hanno fornita la risposta più completa e, quindi, univocamente esatta, pertanto anche con riferimento al quesito *de quo*, la scelta della commissione è tale da non perseguire lo scopo di selezionare i più capaci e meritevoli ciò confliggendo con l'intera normativa vigente in materia di accesso alla P.A. e di violare il principio di par condicio tra i concorrenti, tutto ciò in violazione altresì degli artt. 1 CO. 2 D.P.R. 487/1994, 1 co. 3 del D.P.R. 220/2001 e degli att. 3 e 97 della Cost.

Ulteriore quesito rivalutato dalla commissione è quello di dui alla Domanda n. 26 (8 del compito del ricorrente):

È importante mobilizzare l'utente anziano in poltrona

a. Per facilitare la circolazione;

b. Per evitare complicanze respiratorie;

c. Per facilitare il rifacimento dell'unità di degenza;

La Commissione ha confermato la risposta sub b) quale unica esatta basandosi su 2 testi allegati ed in considerazione del fatto che essi testi "*mostrano chiaramente che la prevenzione delle malattie dell'apparato respiratorio nel paziente allettato si ottiene facendo assumere la posizione seduta*". Appare fuori di dubbio come la commissione abbia condotto un ragionamento a ritroso (partendo dalla risposta) onde ritenere corretta la risposta *sub b);* infatti, la fonte citata non è riferita all'attività di mobilizzazione ed ai suoi benefici, ma ai comportamenti utili a prevenire le malattie dell'apparato respiratorio.

Avendo riguardo, invece alla domanda posta "*è importante mobilizzare il paziente anziano in poltrona",* le ragioni giustificatrici vanno ricercate in più cause, una di queste è evitare complicanze respiratorie, un'altra è senz'altro "*facilitare la circolazione*".

L'errore commesso dalla commissione nel fornire una giustificazione alla sua scelta sul punto, conferma che il quesito è stato formulato in maniera ambigua e fuorviante; qualora la commissione avesse voluto ottenere una risposta alla domanda "*perché è importante l'assunzione della posizione seduta nel paziente allettato",* allora il ragionamento condotto e di cui al verbale in esame sarebbe stato corretto. Tuttavia, il quesito *de quo* chiede perché è "***importante mobilizzare l'utente anziano in poltrona*", quindi,** la domanda non si riferisce alla importanza della assunzione della posizione seduta del "*paziente allettato",* ma all'importanza di "*mobilizzare l'utente anziano in poltrona*" ossia l'importanza del trasferimento del paziente *dal letto alla poltrona.*

Infatti, come è evidente che l'assunzione della posizione seduta può avvenire non solo mediante la mobilizzazione dal letto alla poltrona, ma anche semplicemente attraverso la manovra di innalzamento della schiena (Posizione Flower o Semi Flower pure

espressamente citate dal testo allegato al verbale), allo stesso modo è indubbio che la *"mobilizzazione in poltrona*", ossia lo spostamento dal letto alla poltrona, è riferita maggiormente alle complicanze derivanti dalla assenza di "*mobilità*" degli arti, a fronte della quale essa mobilizzazione ha lo scopo altresì di facilitare la circolazione, come confermato dalla scienza medica (cfr. sul punto all. sub 14 – slide 19 e 25- ricorso principale).

Del resto, proprio dalla letteratura scientifica citata da essa commissione si evince la giustezza delle argomentazioni della ricorrente anche su questo punto. Si esamini, per cominciare, il Manuale dell'Operatore Socio Sanitario Fondamenti di assistenza alla persona Cecchetto Romeo Maggioli editore 3^edizione, allegato al Verbale 14 in esame. Nel capitolo "*13 Bisogno di Movimento*", oltre al paragrafo dedicato all'"*Apparato respiratorio*" (pag 461) vi è il paragrafo dedicato all'"*Apparato cardiovascolare"* (pag. 462 allegati al verbale) Ove è testualmente riferito: "*L'allettamento e la posizione distesa comportano:*

- *l'aumento della quantità di sangue in circolo e quindi del lavoro cardiaco;*
- *l'instaurarsi di stasi venosa per la riduzione dell'attività di contrazione muscolare che spinge il sangue dalla periferia verso il cuore; la stasi comporta la formazione di trombi (ndr coagulo di sangue che può spostarsi in un organo vitale con conseguenze potenzialmente fatali – cfr* [https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/tools-della-salute/glossario-delle-malattie/trombosi)](https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/tools-della-salute/glossario-delle-malattie/trombosi) *che possono mobilizzarsi e attraverso il circolo sanguigno raggiungere i polmoni e provocare un'embolia polmonare; … OMISSIS…*

Prevenzione

- *posizionare gli arti inferiori in posizione declive rispetto al corpo;*
- *eseguire mobilizzazione passiva degli arti inferiori*
- ***effettuare** con gradualità **il passaggio dalla posizione supina a quella seduta** o eretta*"

Va da sé, dunque, che seguito l'iter logico ed argomentativo reso dalla ricorrente, la risposta resa è giusta tanto quanto quella ritenuta tale dalla commissione.

A ciò si aggiunga che non conduce a diversa conclusione neppure il testo, pure citato ed allegato al verbale che ne occupa ""*Nursing clinico*", infatti, la parte del manuale ripresa

dalla Commissione è dedicata al tema "*Migliorare la funzionalità respiratoria*", ciò, seppure conferma che uno dei motivi per cui è importante la mobilizzazione del paziente immobilizzato è prevenire la compromissione dell'apparato respiratorio, non fornisce esaustive argomentazioni tese ad escludere che, in caso si immobilità del paziente, vi sia il rischio di malattie dell'apparato cardiovascolare, quindi non scongiura la presenza di più risposte corrette al quesito per come formulato. **Inoltre, il riferimento ad esso testo, cioè ad un manuale per la preparazione alla professione di infermiere,** suggerisce che il quesito attiene ad una materia di competenza infermieristica, quindi, diversa da quelle di cui al bando di concorso ed al Diario e ciò rende la presenza di esso quesito nella prova sottoposta ai candidati in conflitto: **a)** con l'art. 3 DPR 220/2001**,** il quale recita al comma 3 "*(omissis). I bandi devono indicare le specifiche materie di esame riferite ai singoli profili"; **b)*** con l'art. 1 DPR 487/1994, che stabilisce: *"L'accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche avviene per concorso pubblico (……omissis) mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria".*

Le argomentazioni sin qui svolte confermano che la formulazione dei quesiti *de quibus* è ambigua ed evidenziano che la scelta operata dalla commissione in merito alla valutazione di essi e di cui al verbale n. 14 è irrazionale ed illogica oltre che contraria al disposto degli artt. 1 co. 2 D.P.R. 487/1994 e 1 co. 3 del D.P.R. 220/2001 degli att. 3 e 97 della Cost., in quanto è tale da non garantire l'imparzialità nello svolgimento della prova, avendo l'amministrazione preferito candidati che hanno dato una risposta corretta a candidati che ne hanno fornita una ugualmente esatta e, comunque, plausibile, inoltre, è tale da non perseguire lo scopo di selezionare i più capaci e meritevoli, ciò confliggendo con l'intera normativa vigente in materia di accesso alla P.A.

*****

ISTANZA AI FINI DELLA CORRETTA E COMPLETA INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Considerato che le censure contenute nei motivi aggiunti attengono ai medesimi atti impugnati nel ricorso principale, siccome confermati nei Verbali n. 14 e 15, dunque, ineriscono la contestazione dell'esito delle prove, esse appaiono di interesse per tutti i

partecipanti, in quanto potenziali controinteressati, tuttavia, essendo questi in numero elevato, la notificazione risulta estremamente difficoltosa, pertanto,

FA ISTANZA A CHE

Il TAR Abruzzo, ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a. e 150 c.p.c., autorizzi il ricorrente alla notificazione del presente ricorso per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito Istituzionale della Asl di Teramo da perfezionarsi nel termine di legge, come già avvenuto per il ricorso principale o con le diverse modalità che codesto Ecc.mo Tar vorrà indicare.

Per tutto quanto esposto,

IL RICORRENTE CONCLUDE affinché l'Ecc.mo TRIBUNALE AMMINSITRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO DI L'AQUILA Voglia, in relazione ai vizi di legittimità enunciati

- **accogliere il ricorso principale ed i motivi aggiunti** e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati.
- **disporre l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami** dei presenti motivi aggiunti ai sensi dell'art. 41 co. 4 c.p.a., mediante pubblicazione sul sito aziendale come già avvenuto per il ricorso principale;

Con vittoria delle spese di giudizio.

*****

Si dichiara che i presenti motivi aggiunti sono esenti dal pagamento del contributo unificato in quanto non comportano l'ampliamento dell'oggetto della controversia.

Teramo, lì 4 maggio 2022

Avv. Mira De Zolt Avv. Simona Mazzilli

Firmato digitalmente da: MIRA DE ZOLT
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 09/05/2022 22:38:18

Firmato digitalmente da:Simona Mazzilli
Data:10/05/2022 18:18:27